

**COMUNICATO SINDACALE – 18.01.2011****“FERIE: che stress!!!**

E' stata emessa nei giorni scorsi la circolare 170/2010 che detta regole per tutte le banche del gruppo sulla pianificazione delle ferie per l'anno 2011.

Quest'anno la scadenza per la pianificazione delle ferie non sarà più a fine febbraio, termine che già lo scorso anno avevamo valutato assai stringente, bensì addirittura alla fine del mese di gennaio.

Abbiamo ricevuto numerose mail e telefonate: i colleghi, sorpresi e rammaricati per questa circolare, lamentano la grande difficoltà di dover organizzare le proprie ferie entro il termine indicato.

Siamo prontamente intervenuti con l'Azienda ricevendo una generica disponibilità a valutare, all'occorrenza, la variazione dei piani ferie in corso di anno.

Non siamo contrari ad una gestione elastica, tutt'altro, ma siamo anche dell'avviso che **le ferie, rappresentando un diritto irrinunciabile, debbano essere fruito di anno in anno secondo misure e modalità previste dalla Legge e dal CCNL.**

Lo stesso deve valere anche per la “Banca delle Ore” e per gli altri permessi previsti dal CCNL: ex art.52/ROL ed ex festività.

Non sempre l'interpretazione delle disposizioni vigenti da parte dell'Azienda appare corretta e ciò risulta evidente leggendo l'allegato. Il rispetto del piano ferie spesso non dipende dalla volontà del singolo, ma dalla situazione lavorativa in unità produttive sempre più carenti di personale, con costanti problemi di sostituzione delle assenze.

Le richieste di smaltimento nell'anno di tutte le ferie e la limitazione dell'uso dello straordinario sono richieste che appaiono contraddittorie data la cronica carenza di personale (la cosiddetta coperta corta!).

E' altresì necessario, da parte sindacale, aprire un confronto per una verifica seria e analitica sugli effetti del c.d. “right sizing”.

In merito alla "Banca delle ore" ricordiamo che questa va fruita secondo i criteri di recupero previsti all'art.100.8 del CCNL: *"non oltre i 24 mesi dalla maturazione. Trascorso tale termine l'impresa, nei successivi 6 mesi ha l'obbligo di fissare, con l'accordo del lavoratore, il recupero delle ore."* È quindi da contestare la cancellazione del residuo individuale di Banca Ore periodicamente effettuato dalla procedura.

Sempre a vostra completa disposizione.

Cari saluti.

Montebelluna, 18/01/2011

**Coordinamento FABI Gruppo Veneto Banca**

**Allegato** al Comunicato Sindacale del 18/01/2011

**FERIE: che STRESS!!!**

Siamo sicuri che quanto l'Azienda richiede ai dipendenti con la Circolare n. 170/2010 del 17/12/2010 sia in coerenza con le disposizioni vigenti?

La circolare intima: *"Si invitano pertanto tutti i dipendenti alla massima collaborazione nella pianificazione delle ferie annuali, nel rigoroso rispetto della normativa, onde evitare l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative a carico dell'Azienda."!!*

ancora: *"... tutte le giornate di ferie maturate nel corso dell'anno 2011 dovranno essere fruita entro il 31 dicembre 2011."!!*

e ancora: *"...viene richiesto ai dipendenti in possesso di un residuo ferie relativo agli anni precedenti di pianificare, per l'anno 2011, lo smaltimento dell'arretrato di propria spettanza o comunque secondo le indicazioni che saranno prontamente fornite dal proprio Responsabile."*

Senza contare che: *...se il lavoratore non programmerà tutte le ferie l'Azienda ipotizza di poterlo fare in sua vece... !!*

Per fare un po' di chiarezza riportiamo quanto previsto dalla normativa vigente:

***L'art. 10 del D.lgs n. 66 del 2003, come modificato dal D.lgs n. 213 del 2004, stabilisce che: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno 2 settimane (consecutive in***

**caso di richiesta del lavoratore), nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione".**

Inoltre, sul versante degli accordi collettivi: **L'art. 49 del C.C.N.L. vigente, in materia di Ferie, stabilisce, tra le varie prescrizioni, che: "l'Impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 gg. lavorativi" (3 settimane consecutive)**

Dopo aver richiamato le disposizioni di Legge e di Contratto, ci sentiamo in dovere di affermare che:

- **le ferie sono un diritto del lavoratore: né la Legge né il Contratto collettivo prevedono che debbano venire totalmente fruito esclusivamente nell'anno di maturazione, fatto salvi i periodi irrinunciabili sopra indicati; la decisione da parte del lavoratore di fruirle per intero, entro l'anno di competenza, deve essere frutto di una libera scelta basata su reali esigenze;**
- **i dipendenti – rispetto a quanto indicato nella circolare - non possono che essere "cortesemente invitati" a pianificare tutte le proprie ferie. Trattandosi di un invito, ogni collega deve essere conscio del proprio diritto di scelta nella pianificazione di parte ( 2 o 3 settimane continuative come previsto dal CCNL) o di tutte le ferie spettanti, rinviando la programmazione e la fruizione dei giorni eventualmente rimanenti entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;**
- **se le ferie spettanti vengono pianificate tutte nell'anno di competenza, potrà poi risultare più difficile non effettuarle, seppure sia prevista la possibilità di spostarle in altre date (in presenza di casi eccezionali come recita il CCNL);**
- **L'Azienda, secondo correttezza e buon senso, deve concedere un lasso di tempo che consenta al lavoratore di organizzare in modo conveniente il proprio riposo: il termine 31 gennaio è inadeguato!**
- **L'azienda potrebbe, al limite, aver la pretesa di sostituirsi al lavoratore nella programmazione di parte delle ferie; ma soltanto nel caso in cui il lavoratore fosse "inerte" rispetto al suo diritto inalienabile di fruire di un periodo minimo di riposo per mezzo delle ferie: per intenderci, le due settimane stabilite dal Dlgs 66 del 2003;**
- **non possono più essere tollerati i comportamenti di qualche Responsabile di Area che pretende di fissare, nel territorio di sua competenza, regole inedite quali ad esempio: "nel "periodo estivo" non più di tre settimane di ferie, consecutive o non".**

**Considerazioni delle OO.SS.:**

L'Azienda è invitata a rivedere la propria posizione espressa nella circolare 170/2010: la maggior parte dei dipendenti ha una famiglia; non andando in ferie da soli, decidono secondo le loro esigenze familiari... Già riuscire a programmare le ferie in due mesi appariva difficoltoso; ma in un mese o meno di un mese risulta impossibile! Nel corso dell'anno possono inoltre accadere molte cose: necessità di riposo a causa dell'accumulo di stress, trasferimenti, maternità, malattie, dimissioni, ecc...

Il Sindacato si è espresso più volte sul tema delle ferie, formalizzando all'Azienda le proprie ragioni e i propri dubbi, ma visti i risultati, continuerà a farlo, con ancora più vigore!

Si invitano i Colleghi a prendere atto dei propri diritti, allo scopo di farli valere, segnalando casi ed episodi ritenuti di dubbia legittimità.

**COORDINAMENTO FABİ GRUPPO VENETO BANCA**